

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 18 giugno 1977, n°39 e sue ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e sue ss.mm.ii., recante *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n°39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30 ottobre 1986, n°4, recante *"Piano di risanamento delle acque"*;
- VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTA la Legge del 30 aprile 1991, n°10 e ss.mm.ii., recante *"Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa"*;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 giugno 2003, n°185 e ss.mm.ii., emanazione del *"Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n°152"*;
- VISTO il Decreto Legislativo del 03 aprile 2006 n°152 e ss.mm.ii., recante *"Norme in materia ambientale"*;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n°19, recante *"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;
- VISTA l'Ordinanza del 24 dicembre 2008, n°333, con la quale il Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia ha approvato il *"Piano di Tutela delle Acque in Sicilia"*;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 settembre 2009, n°354, con la quale è stato approvato il *"Piano di massima di gestione del Distretto Idrografico della Sicilia"*;
- VISTO la Legge Regionale 12 luglio 2011 n°12, art. 32 comma 1 lettera c), con il quale sono stati abrogati gli art. 7, 16 comma primo, secondo, quarto, quinto, sesto e l'art. 30 comma quinto, sesto, settimo e ottavo della Legge Regionale del 29 aprile 1985, n°21;



- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 luglio 2011, *"Adempimenti relativi alla direttiva n°91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue (D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.)"*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 19 luglio 2012, n°5069, con il quale è stato conferito l'incarico al Dott. Marco Lupo di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 21 settembre 2012, *"Assetto delle competenze in materia ambientale in funzione delle modifiche introdotte al contesto normativo di riferimento, nel settore della tutela delle acque, dall'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n°26"* che prevede il rilascio da parte del Dipartimento Regionale dell'Ambiente di parere preventivo per l'autorizzazione di qualunque scarico che recapiti in un corpo idrico recettore o nel sottosuolo;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 gennaio 2013, n°6, con il quale è stato emanato il *"Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n°12 e successive modifiche e integrazioni"*;
- CONSIDERATO che tra le competenze individuate con il Decreto del Presidente della Regione del 18 gennaio 2013, n°6, risultano in capo al Servizio 1 *"Gestione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato"* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti quelle relative al *"Rilascio autorizzazioni allo scarico ed al riuso del refluo depurato per impianti collegati al S.I.I."*;
- VISTA la nota del 11 marzo 2013 n°9570 con la quale l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità rappresenta all'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti non debba procedere all'acquisizione di alcun parere preventivo da parte del Dipartimento Regionale dell'Ambiente per l'emissione dei provvedimenti di autorizzazione allo scarico rilasciati ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e dell'art. 124 del Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n°152 e loro ss.mm.ii.
- VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 21 marzo 2013, n°353, con il quale sono state emanate le *"Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del Servizio Idrico Integrato (art. 40, Legge Regionale n°27/86 ed art. 124, Decreto Legislativo n°152/06 e successive modifiche e integrazioni). Oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art. 124, comma 11, del Decreto Legislativo n°152/06 e successive modifiche e integrazioni"*;
- VISTO il Decreto del Dirigente del 1° Settore dell'ex Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque 24 gennaio 2007, n°187, con il quale ha concesso con prescrizioni al Comune di Palagonia, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n°27/86 e dell'art. 124 del



D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii, l'autorizzazione allo scarico nel Fiume dei Monaci delle acque reflue depurate dall'impianto di depurazione sito in C.da Monaci, per una portata massima in tempo di asciutto di 150 mc/h e nel rispetto dei seguenti limiti:

- tab. 1 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per i parametri BOD₅, COD e SST (optando per i parametri di concentrazione se più cautelativi di quelli della percentuale di riduzione o viceversa) e della tab. 5 allegata alla L.R. n°27/86 per quanto concerne i rimanenti parametri. Per i parametri non menzionati nella tab. 5 della L.R. n°27/86 il rinvio alla Tab. A della L. n°319/76 deve intendersi come rinvio alla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06. Relativamente al parametro "Escherichia coli" il limite massimo non deve superare i 5000 UFC/100 ml;

- VISTO l'Accordo di Programma Quadro "Depurazione delle acque reflue" 30 gennaio 2013, stipulato tra la Regione Siciliana e i Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente del territorio e del mare, delle Infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione della Delibera CIPE n°60/2012.
- VISTA la Delibera della Giunta della Regione Siciliana 21 maggio 2012, n°152;
- CONSIDERATO che il progetto "*Messa in funzione ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Palagonia*" trova copertura finanziaria sia nella Delibera CIPE n°60/2012 che nella Delibera della Giunta della Regione Siciliana 21 maggio 2012, n°152;
- VISTA l'istanza di autorizzazione allo scarico trasmessa dal Sindaco del Comune di Palagonia al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con nota del 09 aprile 2013 n°6109 con allegati;
- VISTA la note del 28 aprile 2013 n°21393 con le quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha chiesto al Comune di Palagonia di apportare modifiche progettuali all'impianto sia in riferimento alla potenzialità che ai limiti da rispettare dal refluo depurato in uscita, invitando lo stesso ad inserire nel progetto anche le opere necessarie alla rifunzionalizzazione della 2° linea di depurazione nonché a trasmettere gli elaborati progettuali del collettore di adduzione dei reflui all'impianto di depurazione;
- VISTA la nota del 13 agosto 2013 n°3323 con la quale il Comune di Palagonia ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n°2 CD contenenti il progetto preliminare di "*Messa in funzione ed adeguamento dell'impianto di depurazione*";
- VISTA la nota del 07 ottobre 2013 n°38746 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto al Comune di Palagonia la trasmissione del progetto preliminare con le relative sottoscrizioni del RUP, del Progettista e del Geologo unitamente, ai sensi dell'art. 5 del D.A. 21 ottobre 2013 n°353, dell'attestazione di pagamento di € 600,00 (seicento/00) a titolo di deposito per oneri di autorizzazione allo scarico;
- VISTA la nota del 16 ottobre 2013 n°17340 con la quale il Comune di Palagonia ha comunicato al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di avere avviato, con nota del 17 settembre 2013 n°15228 indirizzata al competente





Servizio del Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n°152/06, del progetto di *"Messa in funzione ed adeguamento dell'impianto di depurazione"*;

VISTE

la nota del 28 ottobre 2013 n°17977 con la quale il Comune di Palagonia, considerato che risulta trascorso il termine di 45 giorni dalla pubblicazione sull'Albo pretorio dello stesso Comune nonché nella G.U.R.S. del 13 settembre 2013 n°37 dell'avviso per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. e che non risultano pervenute osservazioni in merito alle opere da realizzare, ha chiesto al competente Servizio dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente di esprimere il relativo parere;

VISTA

la nota del 25 novembre 2013 n°19434 con la quale il Comune di Palagonia ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti documentazione integrativa e ricevuta dell'attestazione di pagamento di € 600,00 (seicento/00) a titolo di deposito per oneri di autorizzazione allo scarico;

VISTA

la nota del del 04 febbraio 2014 n°3500 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti la relazione tecnica della riunione del 11 dicembre 2013 durante la quale è stato esaminato il progetto di *"Messa in funzione e adeguamento dell'impianto di depurazione di Palagonia"* e nella quale lo stesso Ministero ha indicato al Comune di Palagonia che:

- occorre realizzare una vasca di digestione aerobica dei fanghi in quanto l'età dei fanghi nelle vasche biologiche non consente di assicurare un adeguato grado di stabilizzazione dei fanghi;
- manca la copertura e la deodorizzazione della linea fanghi;
- la velocità di risalita nei sedimentatori secondari (0,31 m/h in corrispondenza Qm) è tale da soddisfare ampiamente il limite ammissibile per la concentrazione dei solidi sospesi nell'effluente e pertanto non è necessario realizzare la nuova sezione di filtrazione;

VISTA

la nota del del 18 marzo 2014 n°10557 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha comunicato al Comune di Palagonia di avere concluso l'iter istruttorio per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e contestualmente ha richiesto il pagamento del conguaglio degli oneri di autorizzazione pari a € 400,00 (quattrocento/00). Inoltre, in considerazione che nella scheda tecnica risultano indicati 200 abitanti equivalenti da attività produttive (raccolta e confezionamento delle arance) ha richiesto di chiarire se tali attività sono state autorizzate dallo stesso Comune a scaricare in pubblica fognatura un reflujo industriale così come definito dall'art. 74 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA

la nota del 22 aprile 2014 n°5837/2014 con la quale il Comune di Palagonia ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti l'originale della attestazione di versamento dell'importo di € 400,00 (quattrocento/00) a



titolo di conguaglio degli oneri di autorizzazione allo scarico e ha indicato che le attività produttive di cui alla scheda tecnica sono state autorizzate a scaricare in rete fognaria un refluo assimilabile al domestico;

VISTA

la documentazione trasmessa dal Comune di Palagonia per l'impianto di depurazione di C.da Monaci al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico che di seguito viene elencata:

- progetto preliminare su CD avente titolo di *"Messa in funzione ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Palagonia"* costituito dagli elaborati:
 - relazione generale - allegato 1;
 - relazione geologica - allegato 2;
 - relazione di verifica idraulica dell'impianto - allegato 3;
 - corografia (1:25.000) - allegato 4.1;
 - aerofotogrammetria (1:10.000) - allegato 4.2;
 - planimetria stato di fatto impianto di depurazione - allegato 4.3;
 - planimetria degli interventi in progetto impianto di depurazione - allegato 4.4;
 - planimetria dei macchinari e profilo idraulico di progetto dell'impianto di depurazione - allegato 4.5;
 - planimetria di progetto attraversamento Torrente Catalfaro - allegato 4.6;
 - pianta e sezioni attraversamento Torrente Catalfaro - allegato 4.7;
 - planimetria completamento rete fognante - allegato 4.8;
 - studio di fattibilità ambientale - allegato 5;
 - piano particellare preliminare - allegato 6;
 - calcolo sommario della spesa - allegato 7;
 - quadro economico di progetto - allegato 8;
 - prima indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute ed alla pubblica sicurezza dei luoghi di lavoro - allegato 9;
 - relazione paesaggistica - allegato 10;
 - documentazione fotografica - allegato 11;
- scheda tecnica;
- planimetria generale di progetto impianto di depurazione;
- planimetria generale con individuazione impianto di depurazione e collettori ad esso afferenti e emissari;
- relazione relativa all'impatto dello scarico sul corpo ricettore e allegato tecnico;
- relazione tecnica riguardante l'aspetto geologico e idrogeologico e le caratteristiche dei suoli dell'area interessata dallo scarico;
- attestazione di versamento su C.C.P. n°12202958 di € 600,00 (seicento/00) a titolo di deposito per oneri di autorizzazione allo scarico;
- attestazione di versamento su C.C.P. n°12202958 di € 400,00 (quattrocento/00) a titolo di conguaglio per oneri di autorizzazione allo scarico;





VISTO

il Rapporto Istruttorio del 20 MAG. 2014 n° 19784 con il quale l'Unità Operativa 3 del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha proposto il rilascio con prescrizioni al Comune di Palagonia, a seguito della realizzazione delle opere del progetto di "*Messa in funzione ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Palagonia*", l'autorizzazione allo scarico nel Fiume dei Monaci delle acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione sito in C.da Monaci ed a servizio del Comune di Palagonia (CT).

Ritenuto di dover procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
Ai sensi delle vigenti disposizioni.

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e dell'art. 124 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n°152 e loro ss.mm.ii. è concessa al Comune di Palagonia, a seguito della realizzazione delle opere del progetto di "*Messa in funzione ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Palagonia*", l'autorizzazione allo scarico nel Fiume dei Monaci delle acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione ubicato in C.da Monaci ed a servizio del Comune di Palagonia(CT).

Art. 2

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 è vincolata e subordinata al rispetto, da parte del titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, delle prescrizioni che di seguito si elencano:

1. le acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione sito in C.da Monaci nel territorio comunale di Palagonia e a servizio del centro urbano dello stesso Comune, potranno essere scaricate nel Fiume dei Monaci a seguito della realizzazione delle opere del progetto di "*Messa in funzione ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Palagonia*", per una portata nera massima in tempo di asciutto non superiore a 282 mc/h corrispondente al carico idraulico e organico di progetto in ingresso all'impianto di depurazione di 17.000 abitanti equivalenti, nel rispetto dei seguenti limiti:
 - tab. 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per i parametri BOD₅, COD e SST;
 - tab. 4 della L.R. n°27/86 e ss.mm.ii. per i rimanenti parametri;
 - relativamente al parametro "*Escherichia coli*" il limite massimo non deve superare i 5.000 UFC/100ml;
2. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, nel caso in cui intenda utilizzare le acque reflue depurate in uscita dall'impianto di depurazione con finalità di riutilizzo è onerato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e del D.M. n°185/03 e loro ss.mm.ii, a richiedere preventivamente al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti l'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo;
3. il trattamento di disinfezione del refluo deve essere effettuato oltre che per garantire il rispetto del valore limite di 5.000 UFC/100ml per il parametro



"*Escherichia coli*" anche in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario, sulla base di specifica disposizione della competente autorità sanitaria, la quale potrà imporre valore limite più restrittivi per il parametro sopracitato. I metodi di disinfezione devono essere individuati con le finalità di non compromettere la qualità del corpo ricettore del refluo che consentano la riduzione della carica batterica con un uso limitato di sostanza disinfettante. Ciò in special modo quando si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo protratta per lunghi periodi;

4. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, nel caso in cui risulti necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria di parti e/o sezioni dell'impianto di depurazione, è onerato a predisporre tutti gli accorgimenti tecnici al fine di non interrompere il processo depurativo. Copia del cronoprogramma dei lavori di manutenzione straordinaria dovrà essere trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prima dell'inizio dei suddetti lavori;
5. il Comune di Palagonia, secondo quanto disposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è onerato a stralciare dal progetto di "*Messa in funzione ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Palagonia*" la nuova sezione di filtrazione nonché a realizzare una vasca di digestione aerobica dei fanghi;
6. l'organo preposto all'approvazione in linea tecnica del progetto di "*Messa in funzione ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Palagonia*", ai sensi dell'allegato 5 alla parte 3 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., dovrà verificare che l'impianto di depurazione progettato sia in grado di garantire che la concentrazione media giornaliera dell'azoto ammoniacale (espresso come N), in uscita dall'impianto di trattamento non superi il 30% del valore della concentrazione dell'azoto totale (espresso come N) in uscita dall'impianto di trattamento;
7. l'organo preposto all'approvazione in linea tecnica del progetto di "*Messa in funzione ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Palagonia*", ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche, dovrà verificare che l'impianto di depurazione progettato sia in grado di raggiungere i limiti prescritti e il rispetto delle prescrizioni del presente Decreto e sia improntato a criteri di economicità di gestione secondo le indicazioni dell'allegato 4 della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977;
8. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto a dare immediata comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti su ogni eventuale modifica d'uso del corpo ricettore e sugli interventi che ne dovessero cambiare le caratteristiche in rapporto allo scarico autorizzato;
9. Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a presentare nuova istanza di autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione, nel caso in cui preveda di autorizzare in pubblica fognatura immissioni di refluo industriale secondo la definizione dell'art. 74 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
10. deve essere istituita apposita documentazione relativa alla gestione, secondo quanto previsto dall'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04 febbraio 1977;
11. al fine di consentire i normali controlli da parte dei laboratori istituzionalmente preposti, come previsto dalla Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei



Servizi di Pubblica Utilità del 27 Luglio 2011 (G.U.R.S. parte I n°33 del 05 agosto 2011) e dell'art. 48 della L.R. n°27/86 e ss.mm.ii., l'impianto di depurazione deve essere munito in ingresso (prima dei /trattamenti) e in uscita (dopo il sistema di disinfezione) di appositi pozzetti idonei al prelievo di campioni di refluo. L'impianto di depurazione deve, altresì, essere dotato di misuratori di portata delle acque reflue e di autocampionatori in continuo di tipo fisso sia in entrata che in uscita;

12. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è onerato a effettuare prelievi ed analisi in autocontrollo per le determinazioni delle caratteristiche qualitative delle acque reflue in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione secondo le seguenti modalità:

- campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore per i parametri BOD₅, COD, Solidi Sospesi Totali con cadenza mensile;
- campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore con cadenza quadrimestrale per i rimanenti parametri della tab. 4 della L.R. n°27/86 e ss.mm.ii.

Copia di tali analisi devono essere trasmesse ogni quadrimestre al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e archiviate secondo quanto disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;

13. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, previa comunicazione all'Autorità d'Ambito e al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, è comunque autorizzato, ai sensi dell'art. 110 comma 3 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. e a seguito della realizzazione delle opere del progetto di *"Messa in funzione ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Palagonia"* e del periodo di avviamento dello stesso di cui alla successiva prescrizione n°18, ad accettare e trattare presso l'impianto di depurazione rifiuti e materiali così come identificati dal comma 3 lettere a), b) e c) dello stesso art. 110, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale o da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati;
14. i fanghi stabilizzati residuati dalla depurazione devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 127 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
15. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, nel caso in cui i reflui della rete fognaria non rispettino in ingresso all'impianto le concentrazioni dei parametri di cui alla tabella 1 della L.R. n°27/86 e ss.mm.ii., è onerato di ricercare gli scarichi che possano avere dato origine al superamento di tali parametri e a porre in essere quanto di propria competenza;
16. dovrà essere realizzata tutto attorno all'impianto di depurazione, qualora non sia già in essere, la piantumazione di specifica barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per motivi estetico-paesaggistici;
17. la fascia di rispetto di ml 100 circostante l'area dell'impianto di depurazione, ai sensi dell'art. 46 della L.R. n°27/86 e ss.mm.ii., è sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta;
18. ai sensi dell'art. 12 ultimo comma della L.R. n°27/86 e dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. n°152/06 e loro ss.mm.ii. è consentita, a seguito della realizzazione delle opere del progetto di *"Messa in funzione ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Palagonia"*, una deroga di mesi sei al rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dal



- punto 1 per la messa a regime dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane;
19. il Comune di Palagonia è onerato, esperita la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. in corso presso il Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, a trasmetterne l'esito al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.
20. la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo e in questo caso, nelle more dell'ottenimento del suddetto rinnovo lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Art. 3

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione allo scarico, oltre all'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla vigente normativa, potrà comportare in base alla gravità dell'infrazione, l'attuazione delle misure di cui all'art. 130 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

Art. 5

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per intero sul sito istituzione del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Palermo, li 23 MAG 2014

Il Dirigente del Servizio 1
(Ing. *Giusto Ingrassia Strano*)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Dot. *Marco Lupo*)

1915